



## ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente l'uso delle piazze di compostaggio Breno e Mugena  
(del 7 novembre 2017)

### IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

#### Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 44 RALoc;
- gli art. 2 e seguenti del Regolamento per la gestione dei rifiuti del 14 novembre 2006;

#### ORDINA:

##### Scopo

**Art. 1** La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare l'uso delle piazze di compostaggio comunali ubicate nelle frazioni di Breno e Mugena.

##### Provenienza del materiale

**Art. 2** Sono accettati esclusivamente gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei giardini di abitazioni primarie e secondarie site nel comune di Alto Malcantone.

##### Accesso alle piazze

**Art. 3** <sup>1</sup>Le piazze di compostaggio site nelle frazioni di Breno e Mugena sono accessibili alle categorie di contribuenti stabilite dagli articoli 13 e 14 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 novembre 2006 che sono in regola col pagamento della tassa annuale e meglio:

- a) economie domestiche (cittadini domiciliati o residenti in Alto Malcantone);
- b) proprietari di residenze secondarie
- c) giardinieri che svolgono attività di manutenzione ordinaria su nei giardini siti nel Comune per conto di cittadini domiciliati o residenti in Alto Malcantone o proprietari di residenze secondarie.

##### a) Piazza di compostaggio Mugena

<sup>2</sup>Lo scarico diretto degli scarti vegetali per il tramite di un mezzo di trasporto è consentito unicamente sulla piazza di compostaggio di Mugena.

##### b) Piazza di compostaggio Breno

<sup>3</sup>Lo scarico diretto degli scarti vegetali sulla piazza di compostaggio di Breno non è possibile con veicoli, ma può avvenire solo manualmente.

**Orario d'apertura  
piazze di compostaggio**

**Art. 4** Le piazze di compostaggio di Breno e Mugena sono accessibili secondo le seguenti modalità:

**Breno:**

Accessibile per lo scarico manuale, tutti i giorni da lunedì al sabato nei seguenti orari:

periodo in cui vige l'ora solare      dalle 10.00 alle 16.00

periodo in cui vige l'ora legale      dalle 08.00 alle 20.00

**Mugena:**

Accessibile per lo scarico manuale, tutti i giorni da lunedì al sabato nei seguenti orari:

periodo in cui vige l'ora solare      dalle 10.00 alle 16.00

periodo in cui vige l'ora legale      dalle 08.00 alle 20.00

Accessibile con veicoli per lo scarico diretto, tutti i mercoledì e sabato (festivi esclusi) nei seguenti orari:

tutto l'anno (mercoledì e sabato)      dalle 10.00 alle 16.00

**Divieto di scarico fuori  
dagli spazi consentiti**

**Art. 5** E' severamente vietato lo scarico degli scarti vegetali fuori dagli spazi consentiti come pure davanti agli accessi e ai cancelli. Il personale addetto ai controlli dei centri è autorizzato a verificare e certificare la provenienza del materiale.

**Deposito scarti vegetali al  
di fuori dei giorni e degli  
orari previsti**

**Art. 6** <sup>1</sup>Per necessità particolari al di fuori di tali giorni e orari, è possibile accedere con un veicolo alla piazza di compostaggio di Mugena, dietro presentazione di una richiesta al responsabile della gestione delle piazze di compostaggio (☎ Involti 091 609 17 50) almeno con 24 ore di preavviso.

<sup>2</sup>Per tale servizio verrà riscossa dal responsabile della gestione delle piazze di compostaggio una tassa di fr. 20.-, da regolare direttamente prima dello scarico del materiale, con conseguente consegna della relativa ricevuta di pagamento.

**Definizione scarti vegetali**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il servizio comprende gli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.

<sup>2</sup>E' ammesso alla raccolta unicamente tutto ciò che è costituito da materia organica e che può fungere da nutrimento agli organismi dei compositori come il taglio dell'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.

<sup>3</sup>Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo e i sassi.

<sup>4</sup>Non sono ammessi scarti vegetali provenienti dalla pulizia di terreni incolti, boschi e selve, come pure gli scarti da segheria e dalla lavorazione del legno.

Piante e rami di grosse dimensioni

**Art. 8** Non vengono accettati piante e rami con un diametro superiore agli 8 cm. Ciò vale anche per ceppaie e radici.

Cernita del materiale sporco

**Art. 9** <sup>1</sup>Il materiale consegnato deve essere grezzo, vale a dire privo di sassi, plastica o inerti, legname verniciato, laccato, con chiodi o ferramenta; il materiale non grezzo sporco non può essere depositato sulle piazze autorizzate.

<sup>2</sup>Le fascine devono essere legate esclusivamente con materiale biodegradabile. È escluso l'impiego di fili di ferro, di rame, corde in plastica, ecc.

Abusi e sanzioni

**Art. 10** In caso di abusi o inosservanze alle disposizioni della presente ordinanza, i contravventori saranno puniti dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.-- (art. 18 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti). Restano inoltre riservate le sanzioni previste dalle leggi speciali.

Pubblicazione e termini rimedi giuridici

**Art. 11** <sup>1</sup>La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC<sup>1)</sup>.

<sup>2</sup>Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Norme abrogative ed entrata in vigore

**Art. 12** La presente Ordinanza abroga la precedente del 25 giugno 2010 e, scaduti i termini ricorsuali, entra in vigore immediatamente.

Il Sindaco:  
  
Giovanni Berardi



Il Segretario:  
  
Patrick Nora

Ris. Mun. 603/17

<sup>1)</sup>Esposta agli Albi comunali e sul sito internet [www.altomalcantone.ch](http://www.altomalcantone.ch) a partire da giovedì 16 novembre 2017 al 15 dicembre 2017.